

Allegato n. 2 alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 28 giugno 1996 avente per oggetto *Modifica e riapprovazione del regolamento "Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici diversi"*, come modificato da D.C.C. n. 35 del 27.03.1998, D.C.C. n. 125 del 19.12.2005, D.G.C. n. 231 del 02.07.2007, D.C.C. n. 31 del 20.04.2009, D.G.C. n. 135 del 27.04.2009.

PARTE 1^

CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI IN MATERIA ASSISTENZIALE

abrogato da:

Delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 19 dicembre 2005

Delibera di Giunta Comunale n. 231 del 02 luglio 2007

Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20 aprile 2009

Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 27 aprile 2009

PARTE 2^

CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ GRUPPI, COMITATI, SCUOLE, PARROCCHIE, SINGOLI CITTADINI

art. 13

(premessa alla 2^ parte)

L'Amministrazione comunale, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, eroga contributi annuali, straordinari o a favore di specifici progetti e/o concede l'uso di locali a sostegno di iniziative ed attività di interesse collettivo, che siano senza scopo di lucro e favoriscano nel Comune lo spirito di aggregazione, il senso di solidarietà, la formazione culturale e sportiva, la valorizzazione delle tradizioni locali, la tutela dell'ambiente e la promozione turistica.

I contributi vengono stanziati in distinti capitoli di spesa a seconda che si tratti di interventi a favore di:

- a) enti, associazioni, società, gruppi, parrocchie, comitati, singoli cittadini;
- b) progetti specifici;
- c) scuole ed istituti.

In ogni caso, l'intervento finanziario del Comune non potrà essere superiore al 90% della spesa documentata al netto degli incassi, salvo il caso di assunzione totale della spesa da parte dell'Amministrazione comunale per manifestazioni di particolare importanza sociale, d'iniziativa dello stesso Comune, la cui organizzazione sia delegata ad una o più associazioni.

CAPO 1°

ENTI, ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ, GRUPPI, PARROCCHIE, COMITATI, SINGOLI CITTADINI

art. 14 (Contributi annuali)

Saranno prese in considerazione le domande indirizzate al Sindaco e presentate all'Ufficio Protocollo, che perverranno dal 1° al 31 ottobre di ogni anno, previa pubblicazione di avviso pubblico che esterne la volontà dell'Amministrazione in tal senso.

Alla domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, dovranno essere allegati:

- Statuto e/o regolamento interno che dichiara obbligatoriamente lo scopo non lucroso (solo se tale documento non è già in possesso del Comune o in occasione di modifiche);
- Relazione sull'attività espletata nel corrente anno e sul programma che si intende realizzare nell'anno futuro, con relativa previsione di spesa e di entrata;
- Rendiconto, anche di massima, delle spese sostenute e delle entrate riscosse nell'ultimo anno (quest'ultimo potrà essere presentato a completamento della richiesta anche oltre il termine del 31 ottobre).

L'intervento finanziario comunale verrà comunque erogato su presentazione del rendiconto, che presenti le spese sostenute e le entrate riscosse nelle varie attività dell'ultimo anno, entro il termine massimo del mese di maggio dell'anno successivo a quello per cui è richiesto il contributo. In assenza di tale rendiconto, o di spese (al netto degli incassi) inferiori alla richiesta, il contributo potrà essere revocato o ridotto.

art. 15 (contributi destinati ad iniziative straordinarie)

Per iniziative straordinarie, riconosciute le finalità pubbliche e/o l'interesse collettivo, potranno essere erogati contributi a enti, associazioni, società, gruppi, anche non formalmente costituiti, parrocchie, comitati, singoli cittadini.

Per ottenere il contributo, si dovrà produrre regolare domanda corredata da documentazione utile ad illustrare quanto programmato e la relativa 'previsione di spesa. Il relativo rendiconto dettagliato, comprensivo delle entrate, dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione.

L'eventuale contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla data di presentazione del rendiconto.

In funzione del rendiconto stesso è facoltà dell'Amministrazione revocare o ridurre il contributo.

art. 16 (associazioni combattentistiche e d'arma)

L'Amministrazione comunale potrà mettere gratuitamente a disposizione delle associazioni combattentistiche e d'arma immobili e/o locali di sua proprietà e/o erogare un contributo annuale a sostegno delle normali attività di gestione.

Per l'inoltro della domanda e la modalità di erogazione vale quanto stabilito nell'art. 14.

Il Comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, privilegiando iniziative congiunte delle varie associazioni combattentistiche e d'arma.

art. 17
(criteri per l'erogazione dei contributi)

Nell'erogazione dei contributi l'Amministrazione comunale terrà conto:

- del grado di estensione e di interesse sociale nel territorio comunale dell'attività caratterizzante la singola organizzazione;
- del numero di persone, o di utenti, che usufruiscono delle attività proposte, e del carattere gratuito o a pagamento delle stesse;
- del numero di utenti impiegati in attività non agonistica (per le società sportive);
- dell'utilizzo gratuito di locali e/o stabili con oneri a carico del Comune;
- dell'eventuale supporto logistico del Comune;
- del programma svolto e di quello previsto;
- del rendiconto annuale;
- della presentazione di richiesta da parte di più soggetti congiuntamente.

CAPO 2°

PROGETTI SPECIFICI

art. 18
(Contributi per progetti specifici)

Ammessi al contributo per progetti specifici sono uno o più soggetti di cui all'art. 15 comma 1, operanti nel territorio comunale, che svolgano attività ed iniziative aventi finalità culturali o di solidarietà sociale.

Accesso preferenziale ai fondi stanziati per progetti specifici sarà garantito ai programmi presentati da una pluralità di soggetti, di cui uno fungerà da coordinatore.

art. 19
(Esempi di progetti specifici)

A puro titolo esemplificativo, sono da considerarsi progetti specifici, ammissibili al contributo previsto dall'art. 18 del presente Regolamento:

- l'organizzazione di manifestazioni per la soluzione di problematiche di solidarietà sociale e mediche;
- la realizzazione di iniziative a sostegno di soggetti deboli, quali persone colpite da malattie rare, portatori di handicap, anziani;
- le attività di formazione e addestramento volte a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti espulsi o di disoccupati;
- le iniziative a favore dell'ambiente e alla conservazione della fauna e della flora tradizionale del territorio comunale;
- le iniziative di promozione culturale nell'ambito della formazione para-scolastica, extra-scolastica e permanente.

art. 20
(Misura del contributo)

L'intervento dell'Amministrazione Comunale per i progetti specifici non potrà eccedere la copertura massima del 50% delle spese sostenute, nel caso in cui il progetto sia presentato da un unico soggetto, e del 75% delle stesse, nell'ipotesi in cui il progetto sia presentato da almeno due soggetti.

Nell'erogazione si terrà conto delle entrate ottenute dal progetto.

art. 21
(Richiesta del contributo)

Per poter accedere ai contributi previsti all'art. 18 del presente Regolamento, il soggetto o i soggetti richiedenti dovranno presentare dal 1 al 31 Ottobre dell'anno precedente a quello in cui è programmata l'iniziativa l'idoneo modulo di domanda, unitamente a:

- relazione sintetica sull'attività e sugli scopi del soggetto o dei soggetti richiedenti;
- relazione sul progetto, specificandone finalità, strategie, tempi e luoghi di realizzazione;
- preventivo di spesa dettagliato per voci e previsione di entrata.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di sentire i richiedenti o di chiedere ulteriori informazioni a chiarimento o approfondimento dei progetti per i quali si richiede il contributo.

art. 22
(Priorità)

Al fine di sostenere le iniziative di maggior impatto di solidarietà sociale o culturale, la valutazione dei progetti dovrà tener conto della presenza di più soggetti richiedenti, della loro rappresentatività nel territorio comunale (numero di associati o aderenti), degli effetti previsti dall'iniziativa per cui si chiede il contributo, dei costi della stessa nonché del suo carattere umanitario e/o ambientale e/o di solidarietà. Tali elementi dovranno pertanto venire evidenziati nella relazione al fine di rendere tempestivo l'iter istruttorio.

art. 23
(Relazione finale e rendiconto)

Una volta approvato il progetto, il richiedente o i richiedenti sono comunque tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale, che valuterà il grado di raggiungimento degli obiettivi, una relazione finale sul progetto, indicandone, in particolare, gli effetti ottenuti e le spese sostenute e le entrate riscosse.

Le erogazioni potranno essere effettuate o a stati di avanzamento o a conclusione del progetto, ma comunque dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa e dell'entrata.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di ridurre o revocare il contributo in funzione delle spese sostenute, delle entrate e dei risultati del progetto.

**CAPO 3°
CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI**

art. 24
(domande di contributo)

Saranno prese in esame le richieste di contributo presentate dai Capi di Istituto, dai Presidenti o dai Direttori di Istituti privati che perverranno dalle scuole, siano esse pubbliche o private nel mese di ottobre di ogni anno riguardanti la pratica gestione dell'attività didattica e della scuola.

I contributi annuali verranno erogati entro il mese di dicembre.

Nella domanda dovrà essere specificato:

- tipo e grado di scuola;
- numero di alunni iscritti e frequentanti, e di questi il numero alunni residenti a Montecchio Maggiore;
- rendiconto dell'anno scolastico precedente;
- destinazione del contributo.

art. 25
(Scuole Statali operanti nel Comune)

Il contributo annuale potrà coprire anche spese di gestione normalmente a carico del Comune e spese per attività didattiche – culturali - ricreative volte ad offrire ulteriori opportunità di formazione agli studenti, per attivare corsi di preparazione per studenti lavoratori o stranieri.

Alla domanda di contributo straordinario dovrà essere allegata tutta la documentazione utile ad illustrare il materiale che si intende acquistare e il progetto educativo che si intende attivare, i relativi costi, eventuali finanziamenti da altri Enti sia pubblici che privati.

art. 26
(Scuole Private operanti nel Comune)

L'erogazione di tale contributo annuale potrà essere regolata da specifiche convenzioni tra l'Ente Comunale e le singole Scuole Private.

art. 27
(Scuole Pubbliche e Private extra-comunali)

L'Amministrazione Comunale potrà accogliere domande di contributo annuale provenienti da Scuole Pubbliche o Private extra-comunali.

art. 28
(Modalità di erogazione)

Nell'erogazione dei contributi di terrà conto:

- del numero di alunni frequentanti residenti a Montecchio Maggiore;
- della tipologia di destinazione del contributo;
- delle priorità di intervento;
- della qualità dei servizi resi agli utenti;
- del mantenimento delle strutture.

art. 29
(Contributi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e
per rendere effettivo il diritto allo studio)

Così come previsto dalla L.R. 10.07.86 n. 26 che modifica la L. R. 02.04.83 n. 31 e tenuto conto del programma annualmente redatto dal Comune e di specifici regolamenti come, ad esempio, l'erogazione di Buoni Libro e Borse di Studio, l'Amministrazione Comunale prenderà in esame le richieste di contributo annualmente provenienti da Scuole, Associazioni, Comitati di Genitori, Studenti e singoli cittadini per iniziative volte a qualificare il sistema scolastico e formativo, a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e l'accesso ai vari gradi di istruzione e di formazione professionale.

CAPO 4° CONTRIBUTI MEDIANTE CONVENZIONE

art. 30
(Contributi mediante convenzione)

Per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità e/o di opere strutturali fruibili in tutto o in parte anche dalla collettività, o iniziative che abbiano finalità sociali, si potrà procedere attraverso una specifica convenzione.

Tale convenzione, nel fissare i rapporti di impegno tra associazioni, ente o società (ivi compresi gli istituti di istruzione) interessati e l'Amministrazione Comunale comprenderà anche l'entità del contributo da erogarsi dal Comune, contributo che sarà commisurato al valore dell'intervento proposto e del suo effettivo riscontro a favore della collettività in termini di godimento.

I criteri di cui alle precedenti lettere saranno utilizzati anche nei casi in cui il contributo assuma la forma di vantaggio economico "indiretto".

CAPO 5° PROCEDURE RIASSUNTIVE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI CUI AL PRECEDENTE CAPO I

art. 31
(Procedura per la presentazione della domanda)

- a) Le domande per la concessione di contributi o di altri benefici vanno dirette al Sindaco - e devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
- b) Le domande devono essere redatte secondo i moduli allegati A e B al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
- c) Le domande presentate dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto o l'associazione richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 02.05.74, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18.11.81 n. 659.

art. 32
(Istruttoria)

- a) Le domande pervenute dall'1 al 31 ottobre sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente il quale deve evaderle entro 45 giorni dalla loro presentazione per i contributi annuali e per i progetti specifici, entro 30 giorni per contributi straordinari.
- b) Le domande istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- c) La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma un piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal Piano.
- d) Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti o verifiche.

e) Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli Enti Pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

f) Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente od associazione organizzatrice o da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi a disposizione gratuitamente dallo stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.

art. 33

(Modalità di erogazione)

a) Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti Pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

b) La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

c) Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari e/o la concessione dell'uso agevolato di impianti locali, strutture od attrezzature comunali o di proprietà privata convenzionati con il Comune. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli Enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o dal budget delle singole manifestazioni.

art. 34

(Obbligo dei beneficiari - patrocinio)

1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono annualmente o straordinariamente contributi da parte del Comune per l'espletamento della loro attività o per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti i mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette e che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune. Sono inoltre tenuti a fornire una relazione finale circa i risultati conseguiti.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale. Tale atto non implica impegni finanziari a favore delle manifestazioni; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO 6°
FASCICOLI E ALBO DEI BENEFICIARI

art. 35
(fascicoli e albo dei beneficiari)

1. Sarà cura del Servizio Ragioneria istituire e conservare dei fascicoli individuali per singoli enti, associazioni, gruppi comitati ecc., contenente tutta la documentazione presentata nei vari anni per l'assegnazione di contributi e/o utilizzo di locali e la soluzione adottata dall'Amministrazione Comunale.
2. Viene istituito un Albo dei beneficiari che sarà disponibile per la consultazione presso l'Ufficio Ragioneria e pubblicato per non meno di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune a conclusione di ogni esercizio finanziario. L'albo sarà strutturato come stabilito con la deliberazione consiliare n. 43 del 25 maggio 1992.

CAPO 7°
DISPOSIZIONI FINALI

art. 36
(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo diviene esecutivo.
2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli Uffici Comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto.